

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- | | |
|------------------------------------|---|
| - Prof. Avv. Enrico Quadri | Presidente |
| - Dott. Comm. Leopoldo Varriale | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Ferruccio Auletta | Membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore) |
| - Prof.ssa Marilena Rispoli Farina | Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario |
| - Avv. Roberto Manzione | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 16 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente è titolare con la moglie di due mutui a tasso variabile per l'acquisto e la ristrutturazione dell'abitazione principale, stipulati rispettivamente in data 26.2.1999 e 27.12.2002 per un importo di € 309.874,14 e € 250.000,00.

Il 14.12.2007 il ricorrente aveva presentato una richiesta di "riscadenzamento". Tale richiesta veniva accettata dalla banca previo pagamento delle rate scadute e insolute del 1° gennaio 2008.

Successivamente il ricorrente aderiva "alla proposta di rinegoziazione prevista dalla legge Tremonti n. 126/2008 rispettivamente in data 10.10.2008 e 24.11.2008". Ritenendo "pressoché inalterato l'importo complessivo delle rate" il cliente rappresentava al direttore della filiale l'esigenza di "riscadenzare" nuovamente i mutui sulla base di quanto riportato nella convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) e l'Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.), secondo la quale "la rinegoziazione dei mutui costituisce, per la clientela interessata, uno strumento aggiuntivo e non sostitutivo, di una gamma più ampia di valide opportunità che la banca o l'intermediario può offrire".

Il 13.5.2009 veniva quindi formalizzata una nuova richiesta di rinegoziazione avente ad oggetto la proroga della durata originaria dei mutui da 15 a 30 anni e, al fine di dimostrare il rafforzamento delle garanzie acquisite, venivano allegare anche le dichiarazioni dei redditi dei due figli fideiussori, che all'epoca dell'accensione dei mutui erano studenti. Inoltre, riferiscono i ricorrenti di aver fatto presente al direttore della filiale, in sede di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

consegna della domanda, che “dalla documentazione esibita, si evinceva l'impossibilità dei mutuatari a far fronte ad un pagamento di rate così elevato, ed inoltre che il valore del cespite dato a garanzia era circa dieci volte il valore complessivo del residuo capitale dei due mutui”.

Il ricorrente il 1° luglio 2009 provvedeva al pagamento delle rate in scadenza, confidando in un positivo accoglimento della richiesta, “come già avvenuto in passato”. Tuttavia la banca il 29.9.2009, “dopo vari solleciti”, comunicava “in maniera criptica” di “non poter dar seguito a quanto richiesto”.

Con reclamo del 21.10.2009 il ricorrente ha contestato il mancato accoglimento della richiesta di rinegoziazione, precisando di aver segnalato al direttore della filiale la propria disponibilità a valutare strade alternative, eventualmente proposte dalla banca che consentissero di raggiungere l'obiettivo del “riscadenzamento” dei due mutui.

La banca con nota del 15.12.2009 - pervenuta successivamente alla presentazione del ricorso - ha fornito riscontro al ricorrente confermando la propria posizione e precisando che le banche “hanno la facoltà di assumere le loro determinazioni inerenti i rapporti con la clientela, secondo specifiche valutazioni che tengono conto di molteplici fattori, comunque nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organo di Vigilanza” e che “l'esito della richiesta formulata è comunque subordinato alla valutazione dell'intera documentazione prevista per le operazioni della specie”.

Nel ricorso all'Arbitro, il cliente si è limitato all'esposizione dei fatti e ha contestato la mancata adesione della banca alla richiesta di “riscadenzamento” avanzata il 13.5.2009, nonché la totale assenza di motivazione della stessa.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni precisando che la propria filiale “ha ritenuto di non accettare la proposta di riscadenzamento dei mutui formulata dai clienti e, dopo aver verbalmente comunicato tale decisione ai ricorrenti, la stessa è stata formalizzata con lettera del 29.9.09” (il cui contenuto è stato confermato nella risposta del 15.12.2009). Ciò premesso ha escluso ogni responsabilità in ordine a quanto lamentato e ha chiesto all'A.B.F. di respingere il ricorso.

DIRITTO

Non è meritevole di protezione l'interesse che muove il ricorrente siccome l'art. 3 della legge n. 126/2008 (D.L. 93/2008) contempla la possibilità di rinegoziare i mutui a tasso variabile per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, secondo criteri definiti da una convenzione A.B.I. – M.E.F., che è stata stipulata il 19.6.2008. La rinegoziazione prevista dalla disposizione in esame assicura bensì la riduzione dell'importo delle rate, ma soltanto “ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell'anno 2006”, ferma restando la possibilità per le banche e gli intermediari aderenti di offrire alla clientela interessata condizioni migliorative.

Perciò, è obiettivamente fuori di tale previsione la specifica pretesa di c.d. riscadenzamento dei mutui che occupano (con ipotizzata duplicazione dei termini temporali della restituzione e tendenzialmente inversa proporzione, dunque, nella modifica delle singole frazioni dell'importo restituendo), in ordine alla quale la libertà di rinegoziazione della banca appare intangibile e, dunque, non sindacabile nell'*an*, all'esito, il rifiuto che ha opposto ad accedervi.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Negata in tal modo tutela alla aspirazione finale del ricorrente nei confronti dell'intermediario, non è logicamente coerente altra soluzione in ordine alla posizione strumentale che egli ha ugualmente inteso far valere (nel *quomodo*) come pretesa a un sollecito e motivato riscontro, fosse pure di rifiuto; invero, l'aver conseguito quest'ultimo e però con tempestività e trasparenza neppure viene allegato dal ricorrente come fatto che avrebbe lasciato conseguire *aliunde* la soddisfazione dell'interesse in ultimo manifestato, e dunque nessuna conseguenza può trarsi qui dal pur rilevabile difetto di lealtà del rifiuto alla rinegoziazione opposto dalla banca.

Tuttavia, i tempi e i modi (finanche lessicali) dell'interlocuzione assicurata dalla banca con i clienti, in cui si rilevano palesi ritardi nell'assolvimento dei doveri di riscontro e gravi oscurità dei contenuti informativi trasferiti ai destinatari delle comunicazioni, si manifestano in palese violazione (almeno) delle (univoche) Disposizioni regolamentari e di vigilanza della Banca d'Italia, ritenendosi qui utile richiamare l'Intermediario alla piena osservanza della comunicazione del 22 ottobre 2007 (cfr. Bollettino di vigilanza n. 10/2007) con la quale la Banca d'Italia, proprio per l'ipotesi di esercizio dell'autonomia gestionale dell'intermediario che importi di non accedere alla richiesta di credito del cliente, rammenta che, comunque, "è necessario che l'intermediario fornisca riscontro con sollecitudine al cliente; nell'occasione, anche al fine di salvaguardare la relazione con il cliente, andrà verificata la possibilità di fornire indicazioni generali sulle valutazioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito".

In tali sensi - pur deliberato di non accogliere il ricorso - dev'essere rivolto un preciso monito alla Banca.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso. Delibera, allo stesso tempo, di rivolgere all'intermediario, in relazione ai profili di trasparenza, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI